

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RAMO BESTIAME

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Polizza n. _009976__	Sostituisce polizza N.	Rischio comune con polizza N.
-----------------------------	------------------------	-------------------------------

RAMO	"BESTIAME"	BROKER	G. e A. S.r.l.
CONTRAENTE	CO.DI.PR.A. TOSCANO - CONSORZIO DIFESA PRODUZIONI AGRICOLE TOSCANO C.F./P.IVA 94088440485		
DOMICILIO	VIA GIAMPAOLO ORSINI, 116 50126 FIRENZE (FI)		
DURATA	Anni 01 mesi 00 giorni 00		
DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE			
dalle ore 24:00 del 31.12.2010		alle ore 24:00 del 31.12.2011	

	Premio netto	Imposta	TOTALE
Rata iniziale	-----	-----	-----

Emessa a ROMA in tre esemplari il _____ con annesse Condizioni Generali, particolari e intercalari che ne formano parte integrante

LA CONTRAENTE

ARISCOM ASSICURAZIONI SPA

Il pagamento dell'importo di € 0,00 dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi _____ tramite _____

DEFINIZIONI

Abbattimento di urgenza	abbattimento dell'animale assicurato, richiesto dal Veterinario Ufficiale, reso necessario da stato di incerta sopravvivenza o dalla compromissione grave di apparati funzionali.
Aborto	l'interruzione di gravidanza.
Alpeggio	pascolo estivo nel quale sostano gli animali per un determinato periodo dell'anno.
Animale o capo	l'individuo animale, della specie e razza assicurata; nel caso specifico bovini, ovini, caprini ed equini.
Assicurato	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Broker	La G. e A. - Gestioni e Assicurazioni S.r.l. - quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Contraente	CO.DI.PR.A. Toscano - Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole
Danno diretto	la perdita di valore del bene assicurato direttamente coinvolto nel sinistro.
Detentore	qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli animali.
Franchigia	l'importo prestabilito - espresso anche in percentuale sulla somma assicurata - che in caso di sinistro rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato-Socio o all'avente diritto in caso di sinistro.
Infortunio	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, con la produzione di lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte, l'abbattimento di urgenza, l'aborto.

Periodo di assicurazione	il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale dell'assicurazione.
Polizza/contratto	il documento firmato dal Contraente che prova l'assicurazione ed al quale possono aderire gli allevatori Soci della Contraente stessa.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Registro Aziendale	il registro di azienda, anche informatizzato, tenuto, conservato e aggiornato anche dalle Associazioni Allevatori, secondo quanto previsto dal D.P.R. 30/04/1996 , n. 317, dal Regolamento CEE n.° 820/97 dei relativi regolamenti applicativi e successive modifiche e integrazioni.
Richiesta di adesione	il documento con il quale l'Assicurato - Socio chiede di aderire al contratto - Mod. RA 10-.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.
Spoglie	i resti dell'animale deceduto o abbattuto.
Unità di rischio	Il valore della produzione normale intendendosi per questa il valore di ogni singolo capo in base alla specie, alla razza, all'età e alla tipologia produttiva.
Veterinario fiduciario	veterinario, regolarmente iscritto all'Ordine dei Veterinari, scelto dalla Società come consulente tecnico.
Veterinario ufficiale	veterinario dipendente dal Ministero della Sanità, dalle Regioni dalle Province Autonome o dalle Aziende Sanitarie Locali o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato-Socio e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

B. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato-Socio relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

C. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

D. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato-Socio ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

E. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato-Socio devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a loro conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

F. DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto avrà durata di 01 anno, decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2010 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2011, non prevede il tacito rinnovo.

G. DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento del premio avvenga secondo i modi e i tempi previsti dall'art. 8 - *pagamento del premio* -.

H. MODALITA' DI ADESIONE

Gli allevatori possono aderire alle coperture di cui al presente contratto mediante:

- **sottoscrizione della "richiesta di adesione"** (mod. RA 10); ad ogni richiesta di adesione è necessario allegare i documenti aggiornati e/o validi alla data di decorrenza della garanzia, necessari per l'identificazione dei capi assicurati: Mod. N.7 (art. 42 del DPR 320/54) e, nei casi in cui questo non riporti i dati identificativi dei capi sarà necessario allegare il modello 2/33 e/o copia del Registro di Stalla - anche informatizzato;
- **pagamento del premio dovuto**, direttamente al Contraente.

La "richiesta di adesione", redatta in quattro copie, deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'Assicurato-Socio (*dati anagrafici e fiscali/luogo e indirizzo di residenza*);
- dati centro aziendale (*ubicazione bestiame*);
- ubicazione del bestiame durante l'alpeggio;
- data prevista di monticazione e di demonticazione;
- nominativo e recapito telefonico, del detentore e/o dell'Assicurato durante il periodo dell'alpeggio;
- numero e specie dei capi assicurati;
- elenco matricole assicurate, mediante allegato informatizzato;
- conteggio del premio sulla base dei tassi stabiliti per ogni singola specie, razza e provincia di appartenenza.

Si precisa inoltre che per ogni tipologia produttiva deve corrispondere una singola richiesta di adesione.

I. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha l'obbligo di:

- diffondere i termini della polizza presso i propri associati;
- svolgere attività di coordinamento per la raccolta della seguente documentazione:
 - *richiesta di adesione;*
 - *elenco degli allevamenti, con indicazione del numero e dei dati identificativi dei capi allevati;*
 - *certificati sanitari previsti dalla normativa vigente o richiesti dalla Società;*
 - *dichiarazione degli Assicurati-Soci di essere a conoscenza delle condizioni tutte del contratto assicurativo.*
- anticipare giornalmente al broker, a mezzo telefax o per via informatica, copia/e della/e "richiesta di adesione" sottoscritta/e dagli Assicurati-Soci e copia dell'elenco riepilogativo delle adesioni giornaliere;
- consegnare al broker, entro il 10 di ogni mese, la/le "richiesta di adesione" in originale, sottoscritta nel corso del mese precedente, con la relativa documentazione richiesta.
- informare gli Assicurati-Soci dell'eventuale disdetta per sinistro inoltrata dalla Compagnia di assicurazione.

J. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO-SOCIO

L'Assicurato-Socio ha l'obbligo di:

- assicurare tutti gli animali detenuti in stalla o che verranno inviati in alpeggio; l'obbligo di assicurare tutti i capi è limitato ad ogni singola specie e tipologia produttiva nonché per provincia;
- fornire l'elenco, anche informatizzato, degli animali per i quali è prestata l'assicurazione, con i seguenti dati:
 - *marchio di identificazione previsto dal Reg. Cee 1760/2000;*
 - *specie, razza e tipologia produttiva;*
 - *data di nascita.*
- dichiarare tutte le circostanze conosciute che possano permettere la valutazione dei rischi e comunicare, successivamente a tale dichiarazione, tutte le variazioni delle quali viene a conoscenza;
- attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria e ad ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale riguardante gli animali e la sanità animale;
- dichiarare malattie, tare congenite o vizi da cui gli animali possano essere affetti alla data di decorrenza dell'assicurazione.

K. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato-Socio ha l'obbligo di comunicare l'esistenza di altri contratti stipulati per gli stessi rischi.

A tale proposito nella "richiesta di adesione" l'Assicurato-Socio dovrà fornire idonea dichiarazione anche ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.

L. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente o dall'Assicurato-Socio ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata ; quello esercitato dalla Società

nei confronti del Contraente ha efficacia dopo 90 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima, mentre quello esercitato dalla Società nei confronti del singolo Assicurato-Socio ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata medesima.

In tutti i casi, entro il 30° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente o dell'Assicurato-Socio il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il recesso esercitato dalla Società ha automaticamente efficacia nei confronti del singolo Assicurato-Socio o di tutti gli Assicurati, senza l'obbligo per la Società di comunicazione diretta a ciascun Assicurato-Socio.

M. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata, telefax, telegramma o e-mail.

N. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale esclusivamente per tutti quei danni che si verificano in Toscana e nei territori confinanti delle altre Regioni.

O. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

P. REGOLA PROPORZIONALE

Ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Q. FORO COMPETENZE ESCLUSIVO

Per ogni controversia, diversa da tutte quelle previste dall'art. 12 - *Valutazione dei danni* -, è competente l'Autorità Giudiziaria di Firenze.

R. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza - anche nella fase della liquidazione dei sinistri - e l'esecuzione del presente contratto al broker G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l. (con sede in via Monte Zebio n.° 32 - 00195 Roma), per tutto il tempo della durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l.

Ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto del Contraente, alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; del pari, ogni comunicazione fatta dalla Società al broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente alla G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l. ed anche ai fini dell'art.1901 Codice Civile, si intenderà come ricevuto dalla Società.

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 Codice Civile.

Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

S. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le Norme di Legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AL BESTIAME

PREMESSA

Premesso che il CO.DI.PR.A Toscano - Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole - intende fornire ai propri Soci, nel quadro dei servizi prestati, la possibilità di assicurare, a particolari condizioni normative ed economiche, le Aziende agricole ad indirizzo zootecnico - che allevano animali di specie bovina, ovina, caprina ed equina - la Società presta le relative coperture alle condizioni di seguito descritte.

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti occorsi agli animali della specie **bovina, ovina, caprina ed equina** detenuti in stalla o durante la permanenza in alpeggio, comprese le fasi di monticazione e demonticazione.

Sono assicurati i capi, regolarmente identificati e registrati, contro i danni di infortunio purché abbia come conseguenza la Morte, l'Abbattimento d'Urgenza e l'Aborto; convenzionalmente

s'intendono inclusi in garanzia tutti i figli dei capi assicurati limitatamente a:

- 60 giorni dalla nascita per gli ovi-caprini;

- 180 giorni dalla nascita per i bovini.

Ai fini della presente garanzia sono considerati infortunio esclusivamente i danni causati dall'attacco di "animali predatori".

E' equiparato al caso di morte l'Abbattimento di Urgenza (cfr. definizioni contrattuali) nonché la morte presunta, qualora le spoglie del capo non venissero trovate entro 20 giorni dalla scomparsa del capo stesso.

Art. 2. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

La garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa al broker la richiesta di adesione; tale comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo fax o anche per via telematica.

Le coperture cesseranno automaticamente, senza obbligo di ulteriori comunicazioni fra le Parti, alla scadenza naturale del contratto, eccezion fatta per il caso di richiesta di proroga inoltrata dal Contraente secondo quanto indicato all'articolo F - *Durata della polizza* -.

A parziale deroga di quanto precedentemente indicato per i soli assicurati che hanno aderito alla convenzione "LUPO 2010" le garanzie avranno effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2010 purché:

- **aderiscano alla presente convenzione entro il 31.03.2011;**
- **paghino il premio per l'intero anno.**

In ogni caso la copertura scadrà il 31.12.2011.

Art. 3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati:

- a) con dolo o colpa grave dell'Assicurato-Socio o del Contraente, di loro dipendenti, di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, nonché dei detentori degli animali;
- b) da eventi non specificatamente previsti dal presente contratto;
- c) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, di avvelenamento, e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- d) da difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo;
- e) da esplosioni o da emanazioni di calore e di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato-Socio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato-Socio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) da terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, bufere, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, tempeste, grandine;

Sono altresì esclusi dall'assicurazione gli equini adibiti ad uso diverso da quello agricolo, zootecnico o agrituristico.

Art. 4. SOMME ASSICURATE E RELATIVI INDENNIZZI

Somme assicurate

Il valore della produzione normale è concordata fra le Parti in base al prospetto di cui all'allegato A) che forma parte integrante del presente contratto; i valori indicati nelle stesse, sono aumentati del 20% nel caso di capi appartenenti ad "allevamenti biologici".

Nel caso di razze non previste nel suddetto prospetto, le somme assicurate saranno concordate fra le Parti, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni Provinciali di Allevatori e/o dagli Uffici Provinciali della Regione Toscana.

Indennizzi

Relativamente alla garanzia Morte e Abbattimento d'Urgenza l'indennizzo è determinato sulla base del prospetto di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente contratto e che, l'allevatore dichiara di conoscere ed accettare, con l'applicazione delle franchigie in appresso indicate e calcolate sui valori di cui alla suddetta tabella riportata nell'allegato B):

BOVINI, OVINI, CAPRINI	EQUINI
-----------------------------------	---------------

Morte - Abbattimento d'Urgenza	30%	50%
Aborto	70%	70%
Morte Presunta	70%	70%

Relativamente alla sola garanzia Aborto, si precisa che il sinistro è indennizzabile solo a condizione che tale evento si sia verificato, come meglio indicato nella tabella sottostante:

BOVINI	dopo 120 giorni dalla data di fecondazione e non oltre il 240° giorno dalla stessa
OVINI/CAPRINI	dopo 60 giorni dalla data di fecondazione e non oltre il 120° giorno dalla stessa
EQUINI	dopo 120 giorni dalla data di fecondazione e non oltre il 300° giorno dalla stessa

Relativamente alle aziende zootecniche che abbiamo nel corso dell'ultimo anno assicurativo (2010) ottenuto un rapporto sinistri a premi uguale o superiore al 90% (il cui elenco è riportato nella tabella C) che forma parte integrante del presente contratto) l'indennizzo, calcolato come precedentemente descritto, verrà liquidato con un ulteriore scoperto del **20%**.

Ai fini della presente tabella C) si precisa che - a numeratore - sono stati posti tutti i premi pagati nel corso del precedente contratto 2010 fino alla data del 31.12.2010; mentre - a denominatore - sono stati posti tutti i valori degli indennizzi relativi a tutti i sinistri denunciati nel corso del suddetto analogo periodo, indipendentemente dal relativo stato ovvero: liquidabile o liquidato.

Art. 5. ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro, qualora il numero dei capi presenti nell'allevamento nel corso di ogni anno assicurativo risulti superiore a quello dichiarato, si darà luogo all'applicazione della "Regola proporzionale" di cui all'art. P.

Ai fini del presente computo non si terrà conto dei capi nati successivamente alla data di adesione al presente contratto purché nati da capi assicurati e nei limiti temporali di cui all'art. 01 - *oggetto dell'assicurazione* -.

ART. 6. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

In relazione alle garanzie prestate, la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i capi entrati in garanzia fino al 15% della popolazione presente ad inizio polizza, fermo l'obbligo dell'Assicurato-Socio, superato tale limite, di comunicare l'adeguamento del numero dei capi assicurati.

La Società, entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei capi assicurati e l'adeguamento del premio.

Art. 7. CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

A fronte delle garanzie prestate dalla presente polizza si stabiliscono i tassi riportati nella tabella di cui all'allegato A) distinti per :

- **SPECIE ALLEVATA;**
- **RAZZA ALLEVATA;**
- **PROVINCIA DI APPARTENZA**

Ai fini della definizione della provincia di appartenenza si terrà conto dell'ubicazione dell'Azienda, sempre che la località ove eventualmente saranno "alpeggiati" i capi ricada nella stessa provincia; in caso contrario si farà riferimento ai tassi relativi alla provincia nella quale sono "alpeggiati" i capi stessi.

Il valore assicurato è determinato dal numero dei capi per il valore medio riportato al prospetto di cui all'allegato A), aumentato del 20% nel caso di "allevamento biologico".

Il premio complessivo annuo dovuto per ogni singolo allevamento è stabilito in base all'applicazione dei tassi - esposti negli allegati A) e A)bis - ai valori assicurati.

I tassi esposti nell'allegato A) sono riferiti a tutte le aziende che per la prima volta aderiscono al contratto "**Lupo 2011**" e per le quali non esistono precedenti assicurativi nonché per le aziende che nel corso dell'ultimo anno assicurativo 2010 hanno ottenuto un rapporto sinistri a premi inferiore al 90%.

I tassi di cui all'allegato A)bis si riferiscono alle aziende (elenco di cui allegato C) che nel corso del precedente anno assicurativo 2010 hanno ottenuto un rapporto sinistri a premi uguale o superiore al 90%.

Qualora la richiesta di adesione pervenga nel corso dell'anno assicurativo, il premio verrà calcolato secondo il principio del "pro rata temporis", come di seguito indicato:

RICHIESTA DI ADESIONE DEL MESE DI	<u>PER AZIENDE GIA' ASSICURATE CON CONTRATTO "LUPO 2010"</u>	<u>PER LE NUOVE RICHIESTE DI ADESIONE</u>
Gennaio, febbraio Marzo 2011	Premio intero 360/360	Pro-rata temporis (x/360)
Aprile, maggio, giugno, luglio 2011	Pro-rata temporis (dal gg della richiesta fino alla scadenza del 31.12.2011) + 20% del relativo premio	

In ogni caso il premio risultante per ciascuna richiesta di adesione non potrà essere inferiore ad Euro 200,00 per ogni singolo assicurato e, quindi, per ogni singolo allevamento assicurato, indipendentemente dalla data di adesione.

Art. 8. PAGAMENTO DEL PREMIO

Premesso che, in base alla L.R. n.° 26 del 04/02/2005 della Regione Toscana i tassi - di cui alla tabella A) - sopra indicati sono soggetti a contributo, all'atto della sottoscrizione di ciascuna richiesta di adesione, l'assicurato-Socio versa direttamente al Contraente nei modi e nei termini dalla stessa indicati l'importo a proprio carico del premio risultante dal conteggio della richiesta di adesione.

Alla fine di ciascun semestre il Consorzio rimetterà direttamente al broker (*tramite bonifico bancario sul conto corrente n.° 000000071455 c/o Banca Sant'Angelo - Agenzia 1/ ROMA codice IBAN: IT07B0577203201000000071455*) i premi relativi alle adesioni raccolte fino a quella data e, più precisamente:

- entro il **30 giugno 2011**: saldo premi relativi al 1° semestre 2011;
- entro il **31 dicembre 2011**: saldo premi relativi al 2° semestre 2011.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - SOCIO IN CASO DI SINISTRO

Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato-Socio ha l'obbligo di:

a) avvisare immediatamente il Contraente.

Nel solo caso in cui gli uffici del Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole non siano operativi avvisare il centro liquidazione sinistri della G. e A. s.r.l. (cellulare: 335.5322254).

Qualora tale servizio non sia raggiungibile per qualsiasi motivo, l'Assicurato-Socio ha l'obbligo di inviare avviso tramite sms o telefax o e-mail (info@geabroker.it) o telegramma (al Consorzio Toscano di Difesa delle Produzioni Agricole o alla G. e A. s.r.l. - Via Monte Zebio, 32 00195 Roma - Telefono 06-326964.1, telefax 06-326964210) o altro idoneo strumento che consenta di documentare l'avvenuta comunicazione ed il relativo orario;

- b) seguire le eventuali disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del veterinario intervenuto;
- c) fornire assistenza e collaborazione al veterinario fiduciario e ad ogni altro incaricato della Società al fine di agevolarne il compito di accertamento e controllo;
- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 Codice Civile;
- e) consegnare alla Contraente o direttamente al centro liquidazioni sinistri della G. e A. s.r.l. la documentazione inerente il sinistro - **entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso** - quale, a titolo esemplificativo:
 - prestazioni mediche e somministrazione di farmaci prescritti dal Veterinario per ridurre o eliminare le conseguenze dell'infortunio;
 - eventuali fatture di vendita delle spoglie dell'animale;
 - certificato veterinario (quale a titolo esemplificativo: "Certificato Sanitario per il trasporto di animali morti da destinare alla distruzione") rilasciato all'Allevatore dai servizi veterinari pubblici che contenga indicazione della data del sinistro, dei dati identificativi ufficiali dei capi coinvolti, della causa che lo ha provocato. In mancanza di quest'ultima indicazione l'Allevatore ha l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva sulla causa del decesso.
 - eventuali certificati di fecondazione immediatamente precedenti e successivi all'aborto;
 - conservare le spoglie dell'animale per almeno 36 ore a disposizione del veterinario fiduciario della Società, presso l'azienda o presso lo stabilimento che effettua il pre-trattamento per la distruzione;

- ulteriori certificazioni richieste dalla Società ai fini dell'identificazione dei capi.

Si precisa altresì che, relativamente ai capi adulti, il certificato rilasciato dai Servizi Veterinari competenti deve essere redatto entro e non oltre 7 giorni dalla data presunta dell'evento.

Art. 10. – OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Contraente ha l'obbligo di:

- **avvisare immediatamente** il broker, la Società, oppure il veterinario fiduciario della stessa;
- **consegnare** alla Società la documentazione inerente il sinistro, di cui al punto e) del precedente art. 9 – *Obblighi dell'Assicurato-Socio in caso di Sinistro* - ;
- **provvedere** per quanto di competenza alla raccolta di ogni eventuale ed ulteriore documentazione richiesta dalla Società;
- **fornire assistenza** e collaborazione al veterinario fiduciario e ad ogni altro incaricato della Società al fine di agevolare il compito di accertamento e controllo;
- **mettere a disposizione** del personale incaricato dalla Società (*periti, liquidatori, veterinari fiduciari, ecc.*), per tutta la durata del contratto, idonei locali adeguatamente forniti di servizi telefonici, informatici e di segreteria.

Art. 11. DECADENZA DALL'INDENNIZZO

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti dagli artt. 9 -*Obblighi dell'Assicurato-Socio in caso di Sinistro* - e 10 - *Obblighi della Contraente in caso di sinistro* - può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, proporzionata al danno che tale mancanza avrà causato alla Società.

Ogni diritto all'indennizzo viene a decadere qualora l'Assicurato-Socio operi in malafede e, rilasci dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del sinistro.

Art. 12. VALUTAZIONE DEI DANNI

Sulla base delle norme tutte del presente contratto e della documentazione prodotta, l'ammontare del danno e il relativo indennizzo sono concordati direttamente tra la Società e l'Assicurato.

In caso di controversia, i danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitro irrituale fra due periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale di Firenze.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 13. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società liquiderà gli indennizzi relativi ai sinistri denunciati dai vari Assicurati-Soci entro 30 giorni dal ricevimento dei saldi - di cui all'art. 08 – *pagamento del premio* – delle coperture prestate, sempre che risulti completa la documentazione del sinistro e l'importo sia stato concordato, in base alla tabella di cui all'allegato B).

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del danno, tale termine decorrerà dalla data di accordo tra la Società e il Contraente, anche per mezzo dei periti, nominati ai sensi dell'articolo precedente.

Nei casi in cui sia in corso un procedimento penale sulle cause del sinistro, tale termine decorrerà dalla data di accertamento che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato-Socio o di persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Art. 14. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DELLE ADESIONI

La Società alle scadenze annuali e comunque non oltre 60 giorni da tale data, si impegna a fornire al Contraente e alla Giunta Regionale il dettaglio delle adesioni e dei relativi sinistri, quest'ultimo così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;**
- b) sinistri liquidati;**
- c) sinistri riservati**

LA CONTRAENTE

ARISCOM ASSICURAZIONI SPA